

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti: , in numero non superiore a dieci per provincia.*

1. **920.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: regioni con le seguenti: associazioni ambientaliste e a tutela della fauna selvatica omeoterma.*

1. **922.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dalle regioni, aggiungere le seguenti: su proposta delle associazioni ambientaliste,*

1. **921.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dalle regioni, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,*

1. **923.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa fino alla fine del periodo con il seguente periodo: Fermo restando che la deroga non può in nessun caso costituire esercizio di caccia, le regioni non possono estendere la stagione di caccia oltre il 31 gennaio.*

1. **925.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: d'intesa con con la seguente: sentiti.*

1. **926.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Corpo forestale dello Stato, nonché con.*

1. **927.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Corpo delle guardie ecologiche, nonché con.*

1. **928.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: le associazioni ambientaliste, nonché con.*

1. **929.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed.*

1. **924.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ambiti territoriali di caccia (ATC) aggiungere le seguenti: , integrati con un numero di esperti ornitologi e membri designati dalle associazioni ambientaliste in modo da non rendere prevalenti gli esponenti delle associazioni venatorie,*

1. **931.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* ed i comprensori alpini.

- 1. 932.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , fra quelli previsti dall'articolo 19, comma 2.

- 1. 935.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , fra quelli previsti per il controllo faunistico dall'articolo 19, comma 2.

- 1. 934.** Luigi Pepe, Rocchi.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , fra quelli previsti per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 19, comma 2.

- 1. 936.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché con le associazioni che hanno quale scopo la tutela della fauna oggetto di deroga.

- 1. 933.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché con l'Arma dei carabinieri.

- 1. 937.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché con la Guardia di finanza.

- 1. 938.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* al fine di garantire che nelle zone oggetto di deroga non avvenga l'esercizio della caccia a fini di diporto.

- 1. 939.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È condizione necessaria e propedeutica all'esercizio delle deroghe la conduzione di studi da parte di organismi scientifici riconosciuti per i censimenti sul territorio nazionale di ogni specie di fauna selvatica.

- 1. 941.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe possono essere esercitate solo a condizione che siano condotti censimenti della fauna su tutto il territorio nazionale.

- 1. 940.** Carlucci, Zanella, Pecoraro Scanio, Licastro Scardino.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I proprietari dei terreni su cui è previsto l'esercizio delle deroghe possono opporsi all'ingresso dei soggetti destinati all'effettuazione delle deroghe stesse.

- 1. 942.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui l'effettuazione delle deroghe sia condotta in modo insoddisfacente rispetto alle condizioni stabilite, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 842 del codice civile.

**1. 948.** Rocchi, Grillini.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Quando l'esercizio delle deroghe sia condotto in modo insoddisfacente rispetto alle condizioni stabilite, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 842 del codice civile.

**1. 1048.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I proprietari o conduttori dei terreni che si trovano nelle regioni interessate dalle deroghe possono opporsi alla conduzione delle deroghe stesse.

**1. 947.** Rocchi, Grillini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe di cui al presente provvedimento non possono avere finalità né ludiche né sportive.

**1. 943.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Essendo la deroga misura straordinaria motivata da situazioni di pubblica necessità ed emergenza, è vietato l'esercizio di deroghe a scopo ricreativo.

**1. 944.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I piccoli uccelli non possono essere oggetto di deroghe.

**1. 945.** Rocchi, Grillini, Panattoni.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I piccoli uccelli sono esclusi dall'applicazione delle deroghe.

**1. 1038.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È escluso l'esercizio delle deroghe sulle specie insettivore.

**1. 946.** Rocchi, Grillini.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La facoltà di deroga di cui al presente articolo è preclusa alle regioni e alle provincie autonome che non abbiano provveduto alla istituzione delle oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta degli uccelli selvatici.

**1. 949.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ciascuna regione può derogare per una sola volta in dodici anni alle citate disposizioni comunitarie e per un periodo non superiore alla durata di una stagione venatoria.

**1. 950.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le misure di cui al comma 2 vengono adottati previa valutazione da

parte dell'INFS della determinazione della funzione delle specie come indicatori di inquinamento.

1. **951.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le maggiori spese determinate per l'attuazione della presente legge sono coperte dal corrispondente aumento della tassa di concessione per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. **952.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Allo scopo di garantire circostanziate valutazioni sulla consistenza numerica delle specie, ogni regione istituisce un ufficio dei censimenti sotto la sorveglianza dell'INFS.

1. **953.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel valutare l'opportunità delle deroghe deve essere considerata l'influenza delle polluzioni chimiche sul livello delle popolazioni naturali.

1. **954.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo è rinviata all'anno 2050.

1. **955.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il requisito della protezione minima della fauna su tutto il territorio nazionale - i cui livelli debbono essere più che soddisfacenti -, prescritto dalla direttiva 79/409 CEE, è prioritario rispetto a qualunque esercizio di deroga.

1. **956.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La caccia tradizionale in deroga è vietata.

1. **957.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli uccelli di cui sia accertata la qualità di indicatori biologici sono esclusi da qualsiasi forma di deroga.

1. **958.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Negli ambiti territoriali di competenza degli enti che adottano la disciplina derogatoria, le zone di protezione della fauna selvatica devono rappresentare oltre il 50 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

1. **959.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Lo svolgimento di prelievo in deroga consente ai soggetti abilitati di non accedere più nell'ambito territoriale della provincia di residenza, nè ad altri ATC.

1. **960.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'attività venatoria esercitata in deroga è vietata nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica.

1. **961.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il prelievo in deroga è consentito solo per un giorno.

1. **962.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli enti territoriali che esercitano la deroga devono ridurre a quindici giorni il proprio calendario venatorio.

1. **963.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La durata massima del prelievo di cui al presente articolo è fissata in giorni quindici.

1. **964.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'arco di tempo del prelievo durante il quale viene eseguita la deroga non può essere superiore a giorni quattordici.

1. **969.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il termine massimo di durata delle deroghe non può comunque essere superiore a sessanta giorni.

1. **965.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il numero dei capi prelevabili in deroga non può superare i dieci per anno.

1. **966.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo di deroga non può essere superiore a 17 .

1. **1040.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le norme della disciplina derogatoria sono comunque contenute entro il termine temporale strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione e non possono essere rinnovate per più di una volta.

1. **967.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualunque intervento relativo all'esercizio in deroghe è vietato.

1. **968.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe, concordate con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, hanno una durata strettamente limitata al conseguimento del fine che ne abbia determinato l'adozione, la cui sussistenza è approvata con parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

1. **970.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'esercizio delle deroghe non sono ammessi i cacciatori.

1. **971.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'effettuazione delle deroghe vengono incaricati gli agenti del Corpo forestale dello Stato che abbiano seguito un apposito corso triennale.

1. **972.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni regione, solo ad una provincia ogni anno può essere concessa l'effettuazione delle deroghe.

1. **973.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La regione è tenuta al risarcimento allo Stato di una somma non inferiore a un miliardo di euro per ogni inadempienza di cui al presente comma.

1. **974.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora tali indicazioni non siano rispettate, la regione è tenuta al risarcimento del danno ambientale.

1. **975.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'individuazione degli ATC e

dei comprensori alpini si procede al sorveglianza per un numero non superiore ad uno per ogni regione.

1. **976.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'ubicazione degli impianti non è ammessa in territorio urbano.

1. **977.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'uso delle trappole nell'esercizio delle deroghe è vietato, parimenti alla vendita e all'acquisto di esse.

1. **978.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tutti i soggetti autorizzati devono essere indicati nominativamente.

1. **979.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In modo tassativo le deroghe possono riguardare esclusivamente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli di piccole quantità in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo; viene esclusa l'uccisione a qualunque titolo dell'avifauna.

1. **980.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I luoghi che presentano fenomeni di dissesto idrogeologico sono esclusi dall'esercizio delle deroghe fino al risanamento delle condizioni di crisi ambientale.

1. **981.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'identificazione di metodi incruenti nell'applicazione delle deroghe, le regioni bandiscono concorsi riservati ai laureati in zoologia.

1. **982.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli animali da allevamento sono gli unici oggetti della deroga ammessi.

1. **983.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995 è aumentata del 50 per cento per tutti i soggetti abilitati al prelievo in deroga.

1. **985.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai cacciatori che esercitano il prelievo in deroga è applicata la tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come

sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, aumentata dell'80 per cento.

1. **986.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini di tale individuazione, gli ATC ed i comprensori alpini selezionano i cacciatori di esperienza almeno quarantennale laureati in zoologia.

1. **987.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'individuazione di cui sopra può riguardare esclusivamente chi, già cacciatore, non abbia più esercitato l'attività venatoria da non meno di 10 anni.

1. **988.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'attuazione delle deroghe e si deve ricorrere solo a personale dello Stato come soggetti abilitati.

1. **989.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La polvere da sparo non può figurare tra i mezzi di attuazione delle deroghe.

1. **990.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* A cura delle regioni sono previsti

corsi rivolti ai soggetti abilitati sull'uso dei mezzi da impiegare nelle deroghe; tali corsi non possono avere durata inferiore a otto mesi.

1. **991.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alle regioni è affidato il compito della sorveglianza sull'adozione dei mezzi di cui al presente comma.

1. **992.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'uso di armi da fuoco a più di un colpo è vietato.

1. **993.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È in ogni caso vietato il ricorso alle reti da uccellazione .

1. **994.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La valutazione sui mezzi adottati è affidata al Ministro dell'interno .

1. **995.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono vietati mezzi capaci di inibire o ridurre le capacità canore degli animali.

1. **996.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non è consentito il ricorso a mezzi che causino dolore o sofferenze agli animali.

1. **997.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'applicazione delle deroghe di cui al presente comma è subordinata al reperimento di innovazioni tecnologiche in grado di minimizzarne l'impatto ambientale.

1. **998.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle aree montane non sono collocabili impianti.

1. **999.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono sospese le deroghe dalle quali derivi inquinamento acustico.

1. **1000.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È prevista con apposito piano regionale la delocalizzazione degli impianti esistenti al fine di adeguarli alla disposizione del presente articolo.

1. **1001.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente*

*periodo:* Da parte delle regioni vengono organizzati addestramenti al riporto per i soggetti abilitati.

1. **1002.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Un'area di rispetto di almeno 300 chilometri deve essere assicurata al fine di garantire che le rotte migratorie siano escluse dall'esercizio delle deroghe.

1. **1003.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I tempi di attuazione delle deroghe salvaguardano le fasi di crescita dell'avifauna selvatica.

1. **1004.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'epoca di riproduzione dell'avifauna non deve coincidere con il calendario delle deroghe.

1. **1005.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La concomitanza tra il periodo di deroga e le fasi di nidificazione è vietata.

1. **1006.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli impianti non possono trovarsi

a meno di 100 chilometri dal più vicino centro urbano.

1. **1007.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'aucupio non può figurare tra i metodi di prelievo.

1. **1008.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le riserve di caccia costituiscono l'unico ambito di esercizio delle deroghe.

1. **1009.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nessuna forma di abbattimento può essere intesa quale prelievo.

1. **1010.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario non possono essere applicate le deroghe di cui al presente articolo.

1. **1011.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La norma regionale esclude il territorio delle comunità montane dell'esercizio delle deroghe.

1. **1012.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente*

*periodo:* Nel caso in cui la deroga consista nell'autorizzazione al personale dello Stato autorizzato ad abbattere una o più specie protette dalla direttiva 79/409/CEE, un ugual numero di specie cacciabili dovrà essere cancellato dal calendario venatorio.

1. **1013.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Rimane sempre vietata la caccia ai passerii ed allo storno .

1. **1014.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In nessun caso è permesso utilizzare le deroghe per ampliare l'elenco delle specie cacciabili .

1. **1015.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non si applicano le deroghe alla caccia degli uccelli ittiofagi .

1. **1016.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe non si applicano alla caccia degli uccelli rapaci .

1. **1017.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per disciplinare le modalità di esercizio di qualsiasi deroga all'articolo 8 della direttiva 79/409/CEE è sempre ob-

bligatoria l'autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio .

1. **1018.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni e l'Istituto nazionale della fauna selvatica, stabilisce uno speciale calendario per il prelievo venatorio in deroga di durata non superiore a giorni quindici all'interno dei quali le singole regioni possono inserire i rispettivi calendari.

1. **1019.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'ambito temporale definito dal calendario nazionale relativo al prelievo in deroga, fissato con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e quantificabile in un massimo di trenta giorni annui nell'ambito della stagione venatoria e solo da parte del capo forestale dello Stato, le regioni possono apportare modifiche che non allunghino ulteriormente tale periodo.

1. **1020.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il calendario nazionale relativo al prelievo in deroga è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni, e non è derogabile dalle singole regioni.

1. **1021.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'orario di caccia in deroga può essere stabilito solo entro le sei antimeridiane e le nove antimeridiane.

1. **984.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È vietato prelevare capi delle specie oggetto di deroga dalle ore nove alle ore cinque.

1. **1022.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le ore nelle quali è esercitabile il prelievo in deroga non possono superare ore tre al giorno.

1. **1023.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I soggetti abilitati possono esercitare il prelievo in deroga esclusivamente dalle ore cinque alle ore otto.

1. **1024.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel medesimo provvedimento con cui si dispone la deroga, la regione dispone il dimezzamento dei limiti numerici relativi al diritto di accesso da parte dei cacciatori agli ambiti territoriali della provincia di residenza.

1. **1025.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il termine massimo di durata delle deroghe non può comunque essere superiore a sessanta giorni.

1. **1026.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sulla base dei contenuti della direttiva 79/409 CEE non è ammessa alcuna deroga permanente.

1. **1027.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini dell'esercizio delle deroghe, sono comunque vietate le servitù di passaggio.

1. **1028.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio riscontri, anche a seguito di segnalazione da parte delle associazioni o singoli cittadini, che l'esercizio della deroga sia esorbitante rispetto ai limiti di cui alla presente legge, può chiedere alle regioni interessate di provvedere alle opportune correzioni o integrazioni. In tale caso la regione provvede a disporre la sospensione immediata della deroga al fine di apportare le modifiche necessarie.

1. **1029.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni modo le deroghe medesime devono contenere norme idonee a garantire il pieno godimento del diritto di

proprietà da parte dei proprietari dei fondi interessati all'attività di prelievo.

1. **1030.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Un decreto emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali fissa la durata massima delle deroghe consentite.

1. **1031.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ogni deroga deve contenere il termine massimo di durata che deve essere strettamente funzionale al soddisfacimento delle ragioni che hanno determinato l'adozione della deroga stessa.

1. **1032.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Obbligatoriamente le deroghe non possono essere esercitate per più di una specie di cui all'allegato III della direttiva 79/409/CEE.

1. **1033.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Inderogabilmente, nelle giornate di pioggia le deroghe non possono essere effettuate.

1. **1034.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Rigorosamente è fatto divieto di ricorrere alle reti.

1. **1035.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'attivazione di tali deroghe non può comportare rischio per le persone che non sono addette all'applicazione delle droghe stesse; in tale caso deve essere escluso l'uso di ogni arma da fuoco.

1. **1036.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È stabilita l'incompatibilità dell'esercizio di deroga con le coltivazioni di grano.

1. **1037.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le colture a particolare interesse economico come gli oliveti sono sottratte all'applicazione delle deroghe.

1. **1039.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* delle deroghe stesse.

1. **1041.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le guardie venatorie delle associazioni ambientaliste accompagnano il personale addetto all'esecuzione delle de-

roghe. Nel caso in cui il numero di tali guardie sia insufficiente, le deroghe sono sospese sino al reclutamento di un numero adeguato di guardie ambientaliste.

1. **1042.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I territorio in cui sono state segnalate presenze di rapaci diurni e notturni sono sottratti all'effettuazione delle deroghe.

1. **1043.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per consentire agli animali selvatici normali ritmi biologici, a cominciare dall'alimentazione, le deroghe non possono essere superiori ai 30 minuti per ogni giorno di deroga.

1. **1044.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È chiamato all'esercizio delle deroghe solo il personale specializzato indicato nominativamente dall'istituto nazionale di fauna selvatica.

1. **1045.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I possessori di licenza di caccia non possono esercitare alcuna forma di deroga.

1. **1046.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nei terreni interessati da colture sperimentali e nei frutteti le deroghe non possono essere applicate.

1. **1047.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Dopo il 15 dicembre è vietato l'esercizio di deroga.

1. **1049.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel mese di gennaio non possono essere previste deroghe.

1. **1050.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'abbattimento di esemplari di sesso maschile delle specie interessate dalle deroghe di cui al presente provvedimento è vietato.

1. **1051.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'affidamento delle droghe è ammesso esclusivamente a tecnici di provata specializzazione in materia ambientale.

1. **1052.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle zone che si trovino ad una

distanza inferiore ai 15 chilometri da aree in cui si stia sviluppando un incendio, è vietata ogni forma di deroga.

1. **1053.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Una volta che le regioni abbiano già fatto ricorso all'esercizio di deroghe prima dell'entrata in vigore della presente legge sono escluse dalle deroghe stesse.

1. **1054.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Allorché la deroga abbia interessato più di 100 capi di fauna nell'arco di un mese, essa è sospesa per 62 giorni.

1. **1055.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i soggetti abilitati è preclusa, dall'anno 2003, qualunque forma di attività venatoria.

1. **1056.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'esercizio venatorio ordinario è vietato ai soggetti abilitati che abbiano partecipato all'esecuzione di due deroghe.

1. **1057.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È fatto obbligo ai soggetti abilitati di consegnare alle autorità competenti il

porto d'armi ed il tesserino venatorio una volta terminato il periodo di deroga. Tale conseguenza è irrevocabile.

1. **1058.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'appartenenza al Corpo Forestale dello Stato costituisce criterio esclusivo per l'individuazione di cui al periodo precedente.

1. **1059.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I pensionati del Corpo forestale dello Stato costituiscono la metà dei soggetti abilitati.

1. **1060.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I due terzi dei soggetti abilitati sono costituiti dalle guardie provinciali in quiescenza da almeno 20 anni.

1. **1061.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Presso le prefetture sono raccolti e analizzati i dati anagrafici ed i documenti relativi ai soggetti abilitati.

1. **1062.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui gli ATC ed i comprensori alpini segnalano alle regioni soggetti che siano incorsi in violazione

della normativa di esercizio in deroga si procede alla sospensione della caccia nel loro territorio per quattro stagioni venatorie.

1. **1063.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'esecuzione delle deroghe vengono sorteggiati tre cacciatori di provata esperienza ambientale per ogni ATC.

1. **1064.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È affidata al presidente di ogni ATC il compito di registrare i dati anagrafici, culturali, psicofisici ed attitudinali degli aspiranti all'esercizio delle deroghe; tali dati saranno vagliati dagli assessori regionali alla sanità e all'ambiente.

1. **1065.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È proibito l'uso di richiami e di mezzi sonori nell'esecuzione delle deroghe.

1. **1066.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli esemplari di avifauna di peso inferiore ai cinque etti non si applicano le deroghe.

1. **1067.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'esercizio delle deroghe non può avere effetti cruenti sugli animali.

1. **1068.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È istituita la Commissione bicamerale sullo stato della fauna anche in relazione all'eventuale adozione di deroghe.

1. **1069.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La cattura di uccelli con reti o vischio è esclusa dalle deroghe di cui al presente articolo.

1. **1070.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Si escludono tassativamente deroghe riguardanti la caccia di uccelli dell'ordine dei passeriformi.

1. **1071.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'arco di sette stagioni venatorie la durata massima delle deroghe è di trenta giorni.

1. **1072.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nella regione che non ottemperi

alle condizioni di cui al presente comma ogni attività venatoria è sospesa per quattro anni.

- 1. 1073.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In caso di violazione delle prescrizioni inerenti l'esercizio della deroga, la regione risarcisce lo Stato per una somma di euro 100 per ogni animale ucciso.

- 1. 1074.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non può esercitare la deroga di cui al presente articolo la regione che non abbia provveduto ad aumentare del 30 per cento la superficie delle zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b).

- 1. 1075.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il caso di violazione di una delle condizioni citate, la deroga è annullata.

- 1. 1076.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* nessuna regione può annullare il regime sanzionatorio.

- 1. 1077.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente*

*periodo:* È attribuita agli enti territoriali di cui al comma 1 la facoltà di limitare il numero di specie cacciabili.

- 1. 1078.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni derogatorie di cui al presente articolo devono comunque essere finalizzate a limitare e non ad ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia.

- 1. 1079.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* le deroghe non possono prevedere l'apertura anticipata della caccia.

- 1. 1080.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'esercizio delle deroghe deve comunque mantenere il divieto di detenzione di specie non cacciabili.

- 1. 1081.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Continua ad applicarsi anche in regime di deroga il divieto di asportazione di nidi di cui alla presente legge.

- 1. 1082.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Resta vietata ogni attività di distruzione o danneggiamento di nidi e uova di uccelli selvatici.

- 1. 1083.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.